



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI

RMIS11600E - Via Pedemontana snc - 00036 Palestrina (Roma)- tel. 06.121128545

RMIS11600E@ISTRUZIONE.IT - RMIS11600E@PEC.ISTRUZIONE.IT - C.F. 93024610581

Codice IPA ISEL - Codice Unico Fatturazione UFP3KL

Circolare n. 057

Palestrina, 1° ottobre 2026

ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
SITO WEB

Oggetto: Organizzazione didattica dell'anno scolastico 2026/27 - Suddivisione valutativa. Orario di funzionamento delle attività didattiche. Modalità di ricevimento dei genitori e di comunicazione con le famiglie. Validità dell'anno scolastico. Criteri di ammissione alla classe successiva. Criteri di attribuzione del credito scolastico. Periodo di svolgimento delle prove di recupero del debito formativo.

In relazione all'oggetto, si riporta quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto circa l'organizzazione delle attività didattiche, nonché i criteri per la valutazione del profitto e della condotta delle studentesse e degli studenti.

1) Suddivisione valutativa dell'anno scolastico

In merito valutazione periodica degli apprendimenti, l'anno scolastico 2026/2027 sarà suddiviso in due quadrimestri, con la seguente scansione:

- 1° quadrimestre: 10 settembre 2026 – 30 gennaio 2027
- Scrutini intermedi: dal 1° febbraio 2027
- 2° quadrimestre: 1° febbraio 2027 – 8 giugno 2027
- Scrutini finali: dall'8 giugno 2027

2) Delibera riduzione dell'unità oraria di lezione per cause di trasporto e orario di funzionamento didattico

Dopo un'analisi del pendolarismo presente tra la popolazione scolastica dell'Istituto e verificate le condizioni di applicabilità della delibera, il Consiglio di Istituto, dietro proposta del Collegio dei docenti, ha deliberato le seguenti riduzioni orarie:

- per tutti gli indirizzi, nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, la riduzione di 5 minuti dell'ultima ora di lezione;
- per tutti gli indirizzi, nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, la riduzione di 5 minuti della penultima e di 10 minuti dell'ultima ora di lezione;
- per tutti gli indirizzi, nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione di 5 minuti della quinta ora e di 10 minuti delle ultime due ore di lezione.

Per quanto sopra l'orario di svolgimento delle attività didattiche sarà il seguente:

	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'
I	08:00 - 09:00	08:00 - 09:00	08:00 - 09:00	08:00 - 09:00	08:00 - 09:00

II	09:00 - 09:50	09:00 - 09:50	09:00 - 09:50	09:00 - 09:50	09:00 - 09:50
Ricr.	09:50 - 10:00	09:50 - 10:00	09:50 - 10:00	09:50 - 10:00	09:50 - 10:00
III	10:00 - 11:00	10:00 - 11:00	10:00 - 11:00	10:00 - 11:00	10:00 - 11:00
IV	11:00 - 11:50	11:00 - 11:50	11:00 - 11:50	11:00 - 11:50	11:00 - 11:50
Ricr.	11:50 - 12:00	11:50 - 12:00	11:50 - 12:00	11:50 - 12:00	11:50 - 12:00
V	12:00 - 12:55	12:00 - 12:55	12:00 - 12:55	12:00 - 12:55	12:00 - 12:55
VI	12:55 - 13:45	12:55 - 13:45	12:55 - 13:45	12:55 - 13:45	12:55 - 13:45
VII		13:45 - 14:35		13:45 - 14:35	

3) Modalità di ricevimento e di comunicazione esterna per genitori e studenti

Le modalità di ricevimento pomeridiano delle famiglie saranno le seguenti:

- ricevimento pomeridiano ONLINE, suddiviso in 2 giornate (un giorno per gruppo di discipline) nei giorni 2 e 3 dicembre 2026 e 21 e 22 aprile 2027, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, preferibilmente previa prenotazione sul RE;
- per il ricevimento in orario mattutino, i genitori verranno ricevuti nelle prime due settimane del mese, da novembre fino al 15 maggio 2027, previa prenotazione sul RE.

In relazione alle modalità di comunicazione esterna per genitori e studenti, si fa riferimento alla pagina web del sito <https://www.iiselianoluzzatti.edu.it/orari-uffici/>.

4) Validità dell'anno scolastico

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per poter essere ammessi allo scrutinio finale, gli alunni di ciascun biennio / triennio dei diversi indirizzi di studio, dovranno frequentare **almeno i tre quarti del monte ore personalizzato**, dettagliato nella seguente tabella:

Indirizzo	Monte ore curricolare	Numero minimo di ore di presenza	Numero massimo di ore di assenza
Biennio LC, LSU, LES, LIN (27 ore/sett. x 33 settimane)	891 ore	668 ore	223 ore
Triennio LSU, LES, LIN (30 ore/sett. x 33 settimane)	990 ore	743 ore	247 ore
Triennio LC (31 ore/sett. x 33 settimane)	1023 ore	767 ore	256 ore
Tutte le classi AFM e CAT (32 ore/sett. x 33 settimane)	1056 ore	792 ore	264 ore

Il Consiglio di classe, contestualmente alle operazioni preliminari relative allo scrutinio finale, può deliberare di ammettere allo scrutinio con deroga motivata al numero massimo di assenze, per i seguenti motivi:

- gravi motivi di salute, tempestivamente comunicati e adeguatamente certificati dal medico del SSN;
- terapie e/o cure programmate;
- gravi esigenze di famiglia adeguatamente documentate;
- particolari esigenze di lavoro adeguatamente documentate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (solo per gli studenti che rientrano nel progetto *Studente Atleta di Alto Livello*);
- frequenza di corsi preaccademici o accademici presso Conservatori Statali di Musica e/o

strutture convenzionate AFAM e/o Accademia Nazionale di Danza, previa visione degli orari e del piano di studi;

- stage ed esperienze effettuate presso organizzazioni esterne alla Scuola arricchenti il percorso formativo-educativo personale;
- altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati, valutati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Classe.

La documentazione relativa alle suddette motivazioni dovrà essere prodotta da parte della famiglia e tempestivamente comunicata al protocollo esclusivamente mediante ***istanza su sportello digitale***, inserendo in oggetto la dicitura “giustificazione assenza”.

Resta fermo l’obbligo, da parte della famiglia o dello studente, se maggiorenne, di giustificare con PIN le assenze sul RE entro le 48 ore successive il giorno di assenza stesso.

Al fine di operare correttamente, si ricorda ai docenti che tutte le ore di assenza dovranno essere puntualmente riportate sul registro di classe, senza intervenire materialmente al fine del loro scomputo.

Le attività di Formazione Scuola – Lavoro (ex PCTO), i viaggi, le visite d’istruzione, gli Stage linguistici, le attività del Gruppo Sportivo Studentesco e, in generale, tutte le attività seguite dagli studenti, inserite nel PTOF d’Istituto, dovranno prevedere la registrazione della presenza mediante il percorso “*Nuovo evento alunno > presente fuori dalla classe*”.

5) Criteri di ammissione alla classe successiva

Ai fini dell’ammissione o della non ammissione degli alunni alla classe successiva, i criteri adottati sono i seguenti:

○ **NON AMMISSIONE PER MANCATA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO**

L’alunno/a NON verrà ammesso/a allo scrutinio finale in caso di mancata frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore personalizzato del piano di studi, salvo deroghe deliberate.

○ **AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

Per l’ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio finale, sono necessari tutti i seguenti requisiti di profitto e di valutazione della condotta:

- frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore personalizzato, salvo deroghe;
- voto di comportamento pari o superiore a 7/10;
- voto in ciascuna disciplina pari o superiore a 6/10.

○ **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO**

Si procederà alla sospensione del giudizio, con valutazione successiva alle prove di recupero del debito scolastico, nel caso in cui l’alunno/a riporti:

- un voto di comportamento pari a 6/10 (*) e/o
- una valutazione insufficiente in massimo 2 (due) discipline del piano di studi, con possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline mediante interventi di recupero.

(*) Per le studentesse e gli studenti che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna loro un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa o dello studente all’anno scolastico successivo (L. 150/2024).

○ **NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

Si procederà alla NON ammissione alla classe successiva dell’alunno/a nel caso in cui, in sede di scrutinio finale, si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- voto di comportamento inferiore a 6/10;
- valutazione insufficiente in più di 2 (due) discipline;
- una valutazione insufficiente nell'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale (qualora l'alunno/a abbia avuto la sospensione del giudizio per voto di comportamento pari a 6/10).

➤

Ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 122/2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con voto unico e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

La valutazione finale costituisce espressione dell'autonomia professionale dei docenti ed è deliberata collegialmente dal Consiglio di classe, cui compete in via esclusiva la decisione in ordine all'ammissione, alla sospensione del giudizio o alla non ammissione alla classe successiva.

In sede di scrutinio finale, **la sospensione del giudizio è applicabile**, ai sensi del regolamento interno di valutazione, per le studentesse e gli studenti che abbiano **un massimo di due insufficienze**. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 122/2009. La presenza di insufficienze in più di due discipline allo scrutinio del secondo quadrimestre comporta, di norma, la non ammissione alla classe successiva, fermo restando che la relativa determinazione deve essere assunta dal Consiglio di classe con specifica e motivata deliberazione, all'esito della valutazione complessiva del percorso scolastico dell'alunna/o.

A conclusione delle attività di recupero, il Consiglio di classe, **in sede di integrazione dello scrutinio finale**, accerta l'eventuale superamento delle carenze formative e formula il giudizio definitivo. In tale sede, l'ammissione alla classe successiva presuppone il conseguimento di una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento; pertanto, **anche la permanenza di una sola insufficienza può comportare la non ammissione alla classe successiva**.

Per le classi quinte trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017, che consente al Consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, **l'ammissione all'Esame di Stato anche in presenza di una valutazione insufficiente in una disciplina o gruppo di discipline**. Tale previsione riguarda esclusivamente l'ammissione all'Esame di Stato e non è applicabile alle classi intermedie del secondo ciclo di istruzione.

Nell'esercizio della funzione valutativa, i Consigli di classe sono tenuti a riservare particolare attenzione agli studenti che presentino situazioni di fragilità, bisogni educativi speciali o condizioni personali adeguatamente documentate, tenendo conto del percorso effettivamente svolto, dei progressi conseguiti, delle misure di personalizzazione adottate e dei principi di inclusione ed equità che informano l'azione educativa dell'Istituto.

Gli esiti finali della valutazione costituiscono prerogativa del Consiglio di classe nella sua composizione collegiale. Conseguentemente, nessun docente può attribuire o anticipare individualmente decisioni che l'ordinamento riserva all'organo collegiale, né rappresentarle agli studenti o alle famiglie come definitivi esiti suscettibili di essere deliberati esclusivamente in sede di scrutinio.

Periodo di svolgimento delle prove di recupero del debito formativo

Gli esami di recupero del debito formativo, ai fini dello scioglimento della sospensione del giudizio, si svolgeranno in un'unica sessione **dal 12 al 14 luglio 2027**. L'articolazione della prova (scritto, orale, scritto e orale, ecc.) viene individuata in sede di scrutinio finale dal/dai docente/i titolare/i della/e disciplina/e oggetto della sospensione, e sarà resa visibile alle famiglie registro elettronico, nella relativa sezione.

6) Credito scolastico: criteri di attribuzione

Nell'attribuzione del credito scolastico, si confermano i criteri adottati negli anni precedenti:

Verrà attribuito **il punteggio massimo della banda di oscillazione**, individuata in base alla media dei voti riportati nello scrutinio finale, agli alunni e alle alunne che riporteranno la presenza di **due**

dei tre seguenti indicatori:

- media dei voti superiore a .50
- presenza di crediti formativi e, per le classi quinte, raggiungimento del numero minimo di ore di PCTO già alla fine del IV anno
- interesse e partecipazione

Ai sensi delle modifiche apportate dalla legge 150/2024, l'art. 15, comma 2bis, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 si dispone che:

*“Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se **il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi**”.*

Per gli alunni con **sospensione del giudizio**, verrà attribuito il punteggio minimo della fascia corrispondente, indipendentemente dai criteri sopra esposti.

In relazione alla valutazione delle attività di Formazione Scuola – Lavoro (ex P.C.T.O.), in linea con la Guida Operativa del MIM, si procederà come di seguito:

- le **attività svolte in orario curriculare** possono rientrare nella valutazione del profitto delle discipline coinvolte, della condotta e nell'attribuzione del credito scolastico alla voce *“Interesse e partecipazione”*
- le attività svolte **in modalità continuativa in orario extracurriculare** saranno valutate come credito formativo.

Ai fini della valutazione delle esperienze che danno luogo a crediti formativi si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 1, 2 e 3 del D.M. n. 452 del 12/11/1998 e dall'art. 12 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 323 del 23/07/1998. In caso di crediti conseguiti successivamente alla data di scrutinio, questi verranno valutati nell'a.s. successivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ester Corsi

Documento firmato digitalmente,
ai sensi del CAD e norme ad esso collegate